

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1991

che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(91/441/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione della Comunità in materia ambientale, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, invita a tenere conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore ed a adeguare in tal senso le direttive già adottate;

considerando che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 70/220/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE ⁽⁵⁾, fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di

idrocarburi incombusti provenienti da questi motori; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE ⁽⁶⁾ ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE ⁽⁷⁾, con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto; che i valori limite per questi tre inquinanti sono stati di nuovo ridotti dalle direttive 78/665/CEE ⁽⁸⁾, 83/351/CEE ⁽⁹⁾ e 88/76/CEE ⁽¹⁰⁾ e che i valori limite per le emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel sono stati introdotti dalla direttiva 88/436/CEE ⁽¹¹⁾ unitamente a norme europee per le autovetture di cilindrata inferiore ai 1 400 cm³ dalla direttiva 89/458/CEE ⁽¹²⁾;

considerando che i lavori intrapresi dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che la Comunità già possiede o sta perfezionando le tecnologie che consentono di ridurre sostanzialmente i valori limite in questione per i motori di tutte le categorie di cilindrata;

considerando che la direttiva 89/458/CEE ha prescritto norme più rigorose per le emissioni delle autovetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm³ è ora necessario, ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, allineare i valori limite per le emissioni delle autovetture dotate di un motore di cilindrata pari o superiore a 1 400 cm³ su tali norme adottando le stesse date di applicazione e basandosi sulla procedura di prove europea migliorata che comprende una sequenza di guida extraurbana;

considerando che pare opportuno prescrivere simultaneamente i requisiti relativi alle emissioni di vapori ed

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 30. 3. 1990, pag. 1

GU n. C 281 del 9. 11. 1990, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 93 e decisione del 13 giugno 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

⁽⁷⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 1.